

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1631-A)

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, EMIGRAZIONE, PREVIDENZA SOCIALE)

(RELATORE ROMEI)

Comunicata alla Presidenza il 4 dicembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981,
n. 646, concernente differimento del termine di validità delle
norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro del Tesoro

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

e col Ministro della Marina Mercantile

NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1631 concerne la conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, che differisce alla fine del corrente mese il termine temporale, già prorogato al 31 ottobre scorso dall'ultimo provvedimento a tempo determinato sulla fiscalizzazione di parte dei contributi di malattia: il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534.

Perdurando da circa 5 anni l'assenza di orientamenti definitivi circa il contenimento del costo del lavoro per unità di prodot-

to, da raggiungersi anche con l'eliminazione di oneri impropriamente gravanti sul medesimo, e non ritenendo, per evidenti ragioni, opportuno prevenire in questa sede l'esigenza di un ulteriore indesiderato decreto-legge di differimento di termini (allo stato, peraltro, prevedibile), la Commissione valuta « necessaria » la conversione in legge del decreto in esame, non ne propone modifiche, e conseguentemente raccomanda l'approvazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 1631.

ROMEI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

2 dicembre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, concernente differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali.

Decreto-legge 16 novembre 1981, n. 646, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 17 novembre 1981.

Differimento del termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di differire al 31 dicembre 1981 il termine di validità delle norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della marina mercantile;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 534, è differito fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 del presente decreto-legge per l'anno finanziario 1981, valutato in lire 1.500 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — DI GIESI — LA MALFA —
ANDREATTA — MARCORÀ — MANNINO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA